

## Schede riepilogative della regolamentazione regionale del tirocinio formativo e di orientamento

di Serena Facello e Francesca Fazio

<b>Provincia autonoma di Bolzano</b>	
Fonti	Convenzione quadro tra la Provincia Autonoma di Bolzano, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in Provincia di Bolzano del 24 gennaio 2001
Definizione	Rimanda all'articolo 18 L. n. 196 del 1997, precisando che non costituisce rapporto di lavoro
Soggetti Promotori	-
Soggetti Ospitanti	<p>Le aziende possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda e comunque nell'ambito dei seguenti limiti numerici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e cinque, non più di un tirocinante;</li><li>- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;</li><li>- con venti e più dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.</li></ul> <p>Al fine del calcolo di cui sopra, per le aziende stagionali vale la nota del Ministero del Lavoro 18 settembre 1998, secondo la quale i lavoratori assunti a tempo determinato vengono equiparati sotto determinate condizioni ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.</p>
Tirocinanti	<p>Soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico (studenti di ogni ordine e grado).</p> <p>E' esteso ai cittadini comunitari, che effettuano, anche nell'ambito di programmi comunitari, esperienze professionali in Italia in quanto compatibili con la regolamentazione della presente convenzione ma non viene estesa ai cittadini extracomunitari, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 8 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.</p>
Progetto Tutor Durata	<p>Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dalla Ripartizione lavoro. Dall'azienda viene inoltre designato un responsabile aziendale in veste di responsabile didattico/organizzativo.</p> <p>L'azienda predispone l'apposita convenzione della quale costituisce parte integrante il progetto formativo e di orientamento.</p>

	<p>I tirocini formativi e di orientamento hanno di norma una durata massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non superiore a 3 mesi, anche nel periodo di dodici mesi successivi al completamento della formazione, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato o dei corsi di formazione professionale, studenti della scuola media superiore, studenti frequentanti attività formative post-diploma;</li> <li>- non superiore a 6 mesi, anche nel periodo di diciotto mesi successivi al termine degli studi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-laurea.</li> </ul> <p>Tali periodi di tirocinio potranno avere eccezionalmente una durata massima, di quattro mesi (per la prima categoria di allievi e studenti) o di dodici mesi (per la seconda categoria di studenti) nel caso di percorsi di formazione e orientamento complessi, sulla base di una richiesta motivata da parte dell'azienda proponente e su esplicita autorizzazione della Ripartizione lavoro.</p> <p>Il tirocinio può essere sospeso o interrotto per giustificato motivo ad iniziativa della Ripartizione lavoro, su segnalazione del tutor dalla medesima nominato, nonché ad iniziativa del tirocinante, previa informazione al tutor aziendale.</p> <p>Qualora la Ripartizione lavoro accerti che il tirocinio sia stato sospeso o interrotto per precise responsabilità aziendali, l'azienda non potrà più ospitare tirocinanti, sulla base della presente convenzione, per il periodo di un anno.</p>
<p>Obblighi dei promotori</p>	
<p>Obblighi dei soggetti ospitanti</p>	<p>L'azienda predispone la convenzione, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nominativo ed i dati anagrafici del tirocinante;</li> <li>- l'indicazione della durata e del periodo di svolgimento del tirocinio;</li> <li>- il nominativo del responsabile aziendale;</li> <li>- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, i compiti che il tirocinante sarà chiamato a svolgere nonché le facilitazioni previste (accesso alla mensa aziendale ed ad altri servizi sociali interni, eventuali rimborsi per spese di trasporto o di pasto, l'erogazione di un sussidio);</li> <li>- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'azienda;</li> <li>- il numero dei tirocinanti eventualmente presenti in azienda;</li> <li>- una dichiarazione con cui l'azienda per tutto quanto non specificatamente indicato nel documento in questione, manifesta la volontà di recepire la regolamentazione di cui alla presente convenzione quadro.</li> </ul> <p>a) Per i profili professionali stabiliti dalla ripartizione lavoro l'azienda deve utilizzare le rispettive convenzioni prefissate. In questi casi l'attività e il contenuto formativo del tirocinio sono fissi e non possono essere modificati dall'azienda. L'adesione alla convenzione e il progetto firmato devono essere rispettivamente comunicate/trasmessi alla Ripartizione lavoro prima dell'inizio del tirocinio. Il tirocinio può iniziare soltanto dopo la conferma dell'adesione della Ripartizione lavoro alla convenzione prefissata.</p> <p>b) Per tutti gli altri profili professionali l'azienda può elaborare descrizioni dell'attività e contenuti formativi individuali. Per questi progetti l'azienda inoltra</p>

	<p>alla Ripartizione lavoro l'originale della convenzione firmata per l'approvazione. Il tirocinio può iniziare soltanto dopo l'approvazione della convenzione individuale tramite la Ripartizione lavoro.</p> <p>L'azienda si impegna a rispettare quanto previsto nel progetto formativo e di orientamento e a concordare con la Ripartizione lavoro ogni eventuale variazione del progetto approvato.</p> <p>L'azienda deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'INAIL e al tutore nominato dalla Ripartizione lavoro.</p> <p>L'azienda deve avere adempiuto agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).</p>
Obblighi dei tirocinanti	<p>Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; il tirocinante non può svolgere altre attività;</li> <li>– rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro,</li> <li>– mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;</li> <li>– osservare l'orario di lavoro fissato nel progetto di formazione e di orientamento e comunque non superiore a quello fissato per i dipendenti dell'azienda sulla base della legislazione e dei contratti collettivi di lavoro applicati.</li> </ul> <p>Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'azienda, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dalla Ripartizione lavoro, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.</p>
Rimborsi spese	L'azienda non ha alcun impegno retributivo, tuttavia è possibile consentire al tirocinante l'accesso alla mensa aziendale o ad altri servizi sociali interni, erogare eventuali rimborsi per spese di trasporto o di pasto, erogare un sussidio
Divieti	I tirocinanti non possono essere impiegati per le attività di produzione; inoltre essi vengono esclusi da lavori in serie e da attività di basso profilo professionale.
Incentivi	

### Emilia Romagna

Fonti	L.R. n. 17 del 2005 (per tutto quanto non previsto rimanda ad art. 18 L. n. 196 del 1997).  DGR n. 2175 del 2009
Definizione	Strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Soggetti Promotori	I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Province;</li> <li>- Università e istituti di istruzione universitaria nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, per i propri studenti anche nei 24 mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;</li> <li>- Istituzioni scolastiche, per i propri studenti anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;</li> <li>- Soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;</li> <li>- Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento</li> <li>- Comunità terapeutico-riabilitative e cooperative sociali, iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché enti gestori istituzionali delle attività socio assistenziali per i soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso;</li> <li>- ASL, per chi ha seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;</li> <li>- Soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;</li> <li>- Comuni, CCIAA, associazioni e enti autorizzati a intermediazione e orientamento, per particolari categorie di utenti;</li> <li>- Enti bilaterali</li> </ul>
Soggetti Ospitanti	Datore di lavoro, pubblico o privato, costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti
Tirocinanti	
Progetto Tutor Durata	<p>Alla convenzione è allegato il progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante (il modello è allegato nella DGR).</p> <p>Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.</p> <p>Demanda alla Giunta la determinazione della durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio. Autorizza la Giunta regionale ad individuare condizioni di maggior favore</p>

	per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi.
Obblighi dei promotori	Stipulare la convenzione con il soggetto ospitante Assicurare il tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante. Inviare copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del Lavoro ed alla Provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni regionali, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.
Obblighi dei soggetti ospitanti	Stipulare la convenzione con promotore. Se previsto nella convenzione, provvedere all'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in convenzione con il promotore.
Obblighi dei tirocinanti	
Rimborsi spese	I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.
Divieti	
Incentivi	Possono essere previsti dalle Province.

<b>Friuli Venezia Giulia</b>	
<b>Fonti</b>	L.R. n. 18 del 2005 DPR n. 103 del 2010
<b>Definizione</b>	Il tirocinio formativo e di orientamento costituisce una modalità di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed è finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante.
<b>Soggetti Promotori</b>	<p>I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le Province, tramite i Centri per l'impiego, limitatamente ai soggetti che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;</li> <li>b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;</li> <li>c) gli Uffici scolastici;</li> <li>d) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento;</li> <li>e) I centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;</li> <li>f) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali;</li> <li>g) i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41.</li> </ul> <p>I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 18/2005, fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione medesima.</p> <p>Nel caso di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero, possono essere soggetti promotori anche le Università straniere aventi sede all'estero e le Scuole ed istituti professionali stranieri aventi sede all'estero.</p>
<b>Soggetti Ospitanti</b>	<p>Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, nei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, possono inserire un tirocinante;</li> <li>b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti;</li> </ul>

	<p>d) i datori di lavoro privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del tirocinio, risultino rispettate entrambe le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la durata residua del contratto di lavoro a tempo determinato sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;</li> <li>2) il datore di lavoro non abbia già ospitato alcun tirocinante nei tre anni precedenti.</li> </ol> <p>In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti.</p>
Tirocinanti	<p>Il tirocinio può essere svolto da soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa e che abbiano compiuto diciotto anni d'età.</p>
Progetto Tutor Durata	<p>Il progetto formativo e di orientamento definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'intervento formativo. Il progetto formativo è predisposto dal soggetto promotore d'intesa con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;</li> <li>b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio medesimo;</li> <li>c) accordi relativi agli orari di svolgimento dell'attività di tirocinio;</li> <li>d) nominativo del tutor didattico-organizzativo;</li> <li>e) nominativo del tutor aziendale;</li> <li>f) estremi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e della responsabilità civile;</li> <li>g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;</li> <li>h) sede di svolgimento;</li> <li>i) settore aziendale di riferimento;</li> <li>l) entità dell'eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante.</li> </ol> <p>Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l'aspetto qualificante del progetto medesimo e si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili ad un determinato profilo professionale, ricavabile dal repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, se esistente.</p> <p>La durata del tirocinio in azienda deve essere commisurata alla complessità del progetto formativo e non può superare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) quattro mesi nel caso in cui i tirocinanti siano studenti che frequentano la scuola secondaria;</li> <li>b) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;</li> <li>c) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionali, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;</li> <li>d) dodici mesi per studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;</li> </ol>

	<p>e) dodici mesi nel caso in cui i tirocinanti siano persone svantaggiate;</p> <p>f) ventiquattro mesi nel caso di persone disabili o portatrici di handicap.</p>
<p>Obblighi dei promotori</p>	<p>Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio. E' tenuto a:</p> <p>a) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio;</p> <p>b) redigere il progetto formativo;</p> <p>c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;</p> <p>d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo, redatta d'intesa con il tutor aziendale;</p> <p>e) attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso;</p> <p>f) trasmettere la copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia regionale del lavoro, alla Direzione Provinciale del lavoro ed alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Nel caso in cui i soggetti promotori siano le Province, tramite i Centri per l'impiego, il datore di lavoro che ospita il tirocinante assume a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. ed alla responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.</p>
<p>Obblighi dei soggetti ospitanti</p>	<p>I soggetti ospitanti sono tenuti a:</p> <p>a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;</p> <p>b) garantire un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;</p> <p>c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;</p> <p>d) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo all'interruzione, le eventuali interruzioni del tirocinio intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;</p> <p>e) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di comunicazioni obbligatorie.</p> <p>Nel caso in cui i soggetti promotori siano le Province, tramite i Centri per l'impiego, il datore di lavoro che ospita il tirocinante assume a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. ed alla responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.</p>



<p>Obblighi dei tirocinanti</p>	<p>Il tirocinante è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) svolgere le attività previste nel progetto formativo;</li> <li>b) rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene alle informazioni circa i dati e i processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;</li> <li>c) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;</li> <li>d) rispettare l'orario previsto dal progetto formativo;</li> <li>e) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;</li> <li>f) firmare giornalmente le presenze nell'apposito registro messo a disposizione dal soggetto ospitante.</li> </ul> <p>Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor aziendale</p>
<p>Rimborsi spese</p>	<p>Il tirocinio non configurandosi come rapporto di lavoro non prevede alcuna forma di retribuzione. Il soggetto ospitante, tuttavia, può erogare eventuali facilitazioni economiche, che non possono in alcun modo configurarsi come retribuzione da lavoro.</p>
<p>Divieti</p>	<p>Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.</p> <p>Il soggetto ospitante non può attivare tirocini con persone che hanno avuto un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante medesimo, nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio, per i medesimi profili professionali oggetto del tirocinio che si intende attivare.</p> <p>Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante e per le medesime attività formative.</p> <p>Il soggetto ospitante non può inserire il tirocinante nella turnazione, qualora l'organizzazione del lavoro preveda turni di lavoro notturno.</p> <p>Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.</p>
<p>Incentivi</p>	

<b>Lazio</b>	
Fonti	DGR n. 151 del 2009 “Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio”
Definizione	Strumenti, volti a realizzare esperienze formative, orientative o professionalizzanti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Soggetti Promotori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Università e gli istituti di istruzione universitaria nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, per i propri studenti anche nei 24 mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;</li> <li>- Istituzioni scolastiche, per i propri studenti anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;</li> <li>- centri pubblici o a partecipazione pubblica per orientamento e/o di formazione professionale nonché centri privati accreditati in materia di formazione, dell'orientamento o dei servizi per l'impiego;</li> <li>- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e le cooperative sociali iscritti nell'albo regionale per chi ha seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;</li> <li>- Servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;</li> <li>- Istituzione formative private, senza scopo di lucro, autorizzate dalla Regione;</li> <li>- CpI e strutture pubbliche, con funzioni in materia di politiche del lavoro</li> <li>- Servizi per l'impiego</li> <li>- ASL, per chi ha seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo.</li> </ul>
Soggetti Ospitanti	<p>I datori di lavoro pubblici e privati possono ospitare tirocinanti nei termini quantitativi e con le modalità previste dalla L. 196/97 e dai suoi provvedimenti applicativi nazionali.</p> <p>Per i tirocini ospitati presso datori di lavoro pubblici si provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica.</p>
Tirocinanti	Soggetti che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.
Progetto Tutor Durata	<p>Il progetto formativo è definito in modo congiunto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, contiene obiettivi di apprendimento in termini di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, in riferimento prevalentemente ai processi di lavoro, le aree di attività che li compongono ed i saperi necessari allo svolgimento di dette attività. Nei moduli trasversali – ovvero destinati a tutti i tirocinanti a prescindere dalla mansione e dal profilo professionale – due moduli di almeno 12 ore ciascuno devono essere destinati a trasmettere conoscenze nel campo della sicurezza del lavoro e nel campo dei diritti del lavoro. Tale formazione sarà attestata sul libretto formativo individuale.</p> <p>Il progetto formativo è individuale ed è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante. Gli enti promotori forniscono assistenza ai soggetti ospitanti per la predisposizione dei progetti formativi.</p>

	<p>Il tirocinio ha una durata massima che può variare in base alla tipologia del tirocinante e alle competenze da acquisire. Non è prevista una durata minima. La durata massima del tirocinio è fissata dalla L. 196/97 e dai suoi provvedimenti applicativi nazionali. E' prevista la possibilità di svolgere più tirocini ma in imprese diverse, ovvero all'interno della stessa azienda per la stessa mansione nel limite di durata massimo.</p> <p>Nel caso in cui il tirocinante sia assente per periodi lunghi l'azienda può richiedere al soggetto promotore la sospensione temporanea del tirocinio.</p> <p>Al soggetto promotore e a quello ospitante viene assegnata una specifica funzione di tutoraggio. I soggetti promotori possono promuovere percorsi di formazione specifici per tutor. Le caratteristiche necessarie alla formazione dei tutor saranno definite previo confronto con le Parti sociali.</p> <p>L'ente promotore è garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa. E' tenuto ad assicurare la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Al tutor è affidato il ruolo di interfaccia tra soggetto ospitante e tirocinante; esso deve porsi come un facilitatore della esperienza, intervenendo ogni qualvolta si dovessero presentare elementi di problematicità, in modo da ristabilire corretti rapporti tra le parti ed il giusto equilibrio fra formazione e lavoro. Lo standard qualitativo da assicurare è rappresentato da un colloquio di presentazione e da altri due incontri, uno durante lo svolgimento del tirocinio, l'altro al termine del tirocinio. Il tutoraggio ha inizio con il colloquio di presentazione del tirocinante, prosegue con le visite e i colloqui in azienda, tese a cogliere eventuali criticità.</p> <p>Il tutor o aziendale ha un ruolo nell'inserimento e nella formazione. Ha il compito di verificare il percorso di apprendimento, di favorire la conoscenza dei valori e della cultura aziendale, di consentire al tirocinante di esprimere le proprie potenzialità. Il tutor aziendale si assume in prima persona il compito di attuare il progetto formativo, di creare e mantenere le condizioni aziendali favorevoli, di trasmettere e sviluppare saperi, nell'ottica della multidimensionalità dell'apprendimento e tenuto conto del profilo del tirocinante. Sono necessari momenti di verifica, attraverso feed-back, sui traguardi raggiunti e sui possibili miglioramenti che conducono ad una progressiva crescita.</p>
<p>Obblighi dei promotori</p>	<p>Definire il progetto formativo.</p> <p>Trasmettere i dati della Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione, alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente, alle rappresentanze sindacali aziendali o in assenza alle OO.SS competenti per ambito provinciale, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p>Assicurazione il tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante</p>
<p>Obblighi dei soggetti ospitanti</p>	<p>Definire il progetto formativo.</p> <p>Se previsto nelle convenzione, assicurazione il tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, in convenzione con il soggetto promotore.</p> <p>Inviare al soggetto promotore una relazione sintetica riguardante l'esito del tirocinio entro 30gg. dalla conclusione dell'iter formativo. A fronte della mancata comunicazione il soggetto ospitante viene diffidato a provvedere entro ulteriori 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si procederà alla segnalazione agli organi ispettivi delle DPL.</p> <p>Fornire ai tirocinanti la dotazione personale di sicurezza prevista dalle normative</p>

	vigenti per la specifica attività realizzata durante lo svolgimento del tirocinio.
Obblighi dei tirocinanti	<p>L'impegno dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario vigente nel posto di lavoro in cui il tirocinante è inserito.</p> <p>Nel corso del tirocinio, il tirocinante adempierà alle prestazioni previste nel progetto formativo con diligenza ed osservanza in applicazione ai più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste. L'obbligo di diligenza ed osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.</p> <p>Tale obbligo riguarda inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'osservanza di regolamenti interni all'organizzazione;</li> <li>- l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;</li> <li>- qualsiasi altra condotta che, per la natura e le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio.</li> </ul> <p>In caso di malattia il tirocinante è tenuto a darne tempestiva comunicazione al tutor aziendale. Se l'assenza per malattia si protrae oltre la settimana l'azienda potrà richiedere idonea certificazione medica utile ai fini di una eventuale sospensione del tirocinio da comunicare alle strutture competenti.</p> <p>Ai tirocinanti è riconosciuta la possibilità di effettuare periodi di riposo psico-fisico, da calcolarsi in misura non inferiore ai due giorni per ogni mese, dando luogo a sospensione del tirocinio ed a corrispondente prolungamento della sua complessiva durata.</p> <p>Le donne impegnate nelle attività di tirocinio hanno diritto alla sospensione del tirocinio in caso di maternità nonché alla ripresa del tirocinio con un orario ridotto per allattamento fino a un anno di vita del bambino. In caso di maternità il soggetto ospitante e il tirocinante potranno chiedere la proroga del tirocinio al tutor del soggetto promotore, tramite il tutor.</p> <p>I tirocinanti, a fronte del riconoscimento attraverso idonea documentazione, delle condizioni individuate dalla L. 104/1992, hanno la facoltà di esercitare le prerogative corrispondenti.</p>
Rimborsi spese	<p>Ai tirocinanti dovrà essere corrisposto un rimborso spese la cui base non può essere inferiore ai costi di trasporto sostenuti con mezzi pubblici per raggiungere la sede del tirocinio ed un rimborso del vitto o un servizio mensa gratuito nel caso di permanenza in tirocinio per tutta la giornata presso il datore di lavoro.</p> <p>Le somme, a tale titolo, previste dalle aziende vanno esplicitamente dichiarate nel modello di Progetto Formativo</p>
Divieti	<p>Lo svolgimento del tirocinio in orario notturno, festivo o nell'ambito di eventuali turnazioni non è ammesso</p> <p>I soggetti ospitanti non possono attivare tirocini per sostituire lavoratori assenti a vario titolo (ferie, maternità, servizio civile, malattia, cassa integrazione, ecc.) nonché in caso di licenziamenti di lavoratori con qualifica e mansioni corrispondenti a quelle previste nei sei mesi antecedenti alla stipula della convenzione nonché in caso di lavoratori impegnati in LSU con profili equivalenti al profilo definito per il tirocinio.</p>
Incentivi	<p>La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali, comunitarie, disponibili annualmente definirà l'ammontare delle somme da destinare alle facilitazioni e ai rimborsi per i tirocinanti (trasporti, mensa, premio assicurativo ecc) e alla formazione dei tutor.</p>

<b>Piemonte</b>	
Fonti	L.R. n. 34 del 2008 DGR n. 100 –12934/2009 Determinazione direttoriale n. 100 del 2010
Definizione	Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento. I rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. Essi offrono la possibilità di acquisire competenze, di orientarsi verso una professione attraverso una conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro.
Soggetti Promotori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Province;</li> <li>- Università e gli istituti di istruzione universitaria nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, per i propri studenti anche nei 24 mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;</li> <li>- Istituzioni scolastiche, per i propri studenti anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;</li> <li>- Soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;</li> <li>- Comunità terapeutico-riabilitative e cooperative sociali, iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché enti gestori istituzionali delle attività socio assistenziali per i soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso;</li> <li>- ASL, per chi ha seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;</li> <li>- Soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;</li> <li>- Comuni, CCIAA, associazioni e enti autorizzati a intermediazione e orientamento, per particolari categorie di utenti;</li> <li>- Enti bilaterali</li> </ul>
Soggetti Ospitanti	I datori di lavoro, pubblici o privati, possono ospitare tirocinanti, in relazione numero di dipendenti subordinati in forza all'azienda, secondo i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza dipendenti fino a 5: un tirocinante;</li> <li>- numero di dipendenti compreso tra 6 e 19, non più di due tirocinanti;</li> <li>- più di 20 dipendenti, tirocinanti in misura non superiore al 10%</li> </ul>
Tirocinanti	Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio formativo e di orientamento è 16 anni
Progetto Tutor Durata	<p>I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante, che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor;</li> <li>- dati identificativi del soggetto ospitante e del responsabile;</li> <li>- dati identificativi del tirocinante;</li> <li>- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;</li> <li>- gli estremi identificativi delle assicurazioni;</li> <li>- la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio;</li> <li>- il settore aziendale di inserimento;</li> </ul> <p>Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo</p>

	<p>dell'attività (del promotore) e un responsabile (dell'ospitante).</p> <p>La durata massima dei tirocini, che non può superare 12 mesi, estensibili a 24 per i disabili, dipende da titolo di studio, situazione lavorativa e condizioni psicofisiche dei tirocinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studenti di scuola secondaria, istituti professionali, corsi di formazione professionale, attività formative postdiploma o post-laurea, anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo: massimo 6 mesi;</li> <li>- inoccupati e disoccupati: massimo 6 mesi;</li> <li>- universitari (anche di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari), anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo: massimo 12 mesi;</li> <li>- persone svantaggiate, con l'esclusione dei soggetti individuati nei successivi punti, anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale: massimo 12 mesi;</li> <li>- persone particolarmente svantaggiate : massimo 12 mesi;</li> <li>- persone disabili: massimo 24 mesi.</li> </ul> <p>Il tirocinio formativo e di orientamento può essere prorogato, nel limite massimo di durata. Rimane sospeso per malattia, infortunio, maternità, servizio militare e civile, chiusura collettiva.</p>
Obblighi dei promotori	<p>Stipulare la convenzione con il soggetto ospitante</p> <p>Assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti, comprendendo anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.</p> <p>Secondo gli accordi con il soggetto ospitante, dare comunicazione telematica di attivazione dei tirocini</p>
Obblighi dei soggetti ospitanti	<p>Stipulare la convenzione con promotore.</p> <p>Assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, in convenzione con il soggetto promotore, secondo quanto previsto nella convenzione</p> <p>Fare le comunicazioni telematiche, se previsto nella convenzione</p>
Obblighi dei tirocinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;</li> <li>- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;</li> <li>- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.</li> </ul>
Rimborsi spese	<p>Si può prevedere un borsa lavoro, non inferiore all'equivalente dei costi di trasporto e vitto</p>
Divieti	<p>Per i datori che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione per le figure per cui attiva lo stage o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti, mobilità.</p> <p>Con disabili qualora tra i soggetti coinvolti nella Cassa integrazione straordinaria e in deroga siano presenti soggetti disabili con la stessa mansione.</p>

Incentivi	La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Sicilia</b>	
Fonti	L.R. n. 2 del 2002 Circolare n. 22 del 2002 Indirizzo assessoriale applicativo n. 260 del 2009
Definizione	<p>Il tirocinio formativo è uno strumento di politica attiva del lavoro che si realizza nel rapporto che si instaura tra un datore di lavoro ed un soggetto (tirocinante) per consentire a quest'ultimo di acquisire un'esperienza lavorativa, a scopi formativi e di orientamento. Nello svolgimento in situazione lavorativa di un percorso orientativo-formativo e nel coinvolgimento diretto dell'impresa nel sistema della formazione, sta il valore originale dei tirocini, nel cui processo viene assegnato al dato esperienziale l'esclusivo veicolo per l'acquisizione di conoscenze e competenze. L'esclusivo obiettivo di formazione e di orientamento, rende, infatti, tale misura non configurabile come rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Persegue le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostenere le imprese nell'accoglienza dei giovani, all'interno del sistema scolastico formativo;</li> <li>- sviluppare la socializzazione tra tirocinanti ed imprese;</li> <li>- favorire l'inserimento lavorativo in particolare di soggetti in difficoltà rispetto al mercato del lavoro;</li> <li>- rendere flessibile l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti;</li> <li>- favorire opportunità di inserimento professionale finalizzato all'autoimprenditorialità, al decentramento produttivo, alla trasmissione di impresa;</li> <li>- consentire alle aziende di acquisire informazioni e impressioni sui soggetti ospitati in vista di una futura assunzione.</li> </ul> <p>Rimanda a L. n. 196 del 1997</p>
Soggetti Promotori	<p>Rimanda ad art. 2 del D.I. n. 142 del 1998:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agenzie regionali per l'impiego;</li> <li>- strutture di collocamento riconosciute dalla Regione;</li> <li>- università e istituti di istruzione universitaria;</li> <li>- centri servizi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione (ex Provveditorati agli Studi);</li> <li>- scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale;</li> <li>- centri pubblici di formazione e/o orientamento;</li> <li>- centri a partecipazione pubblica di formazione professionale;</li> <li>- comunità terapeutiche e cooperative sociali (purché iscritti negli specifici albi regionali);</li> <li>- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni;</li> <li>- istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.</li> </ul>
Soggetti Ospitanti	<p>Solo datori privati;</p> <p>Il numero dei tirocinanti che possono contemporaneamente essere presenti in una azienda in rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato della stessa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: n.1 tirocinante;</li> <li>- da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato: n.2 tirocinanti;</li> <li>- uguale a 20 o maggiore: massimo il 10% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.</li> </ul>



<p>Tirocinanti</p>	<p>Il tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.</p> <p>Le tipologie di utenze che possono beneficiare di un tirocinio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studenti che frequentano la scuola secondaria</li> <li>- lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità</li> <li>- allievi di istituti professionali</li> <li>- studenti di corsi post diploma/laurea</li> <li>- studenti universitari</li> <li>- laureati</li> <li>- studenti di dottorati di ricerca</li> <li>- studenti di scuole di specializzazione</li> <li>- persone svantaggiate</li> <li>- portatori di handicap</li> </ul>
<p>Progetto Tutor Durata</p>	<p>Il progetto formativo è il documento che integra rispetto alla convenzione “<i>i diritti e i doveri</i>” degli attori del tirocinio, disciplinando ulteriormente i rapporti intercorrenti tra Ente promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Solitamente viene predisposto dal tutor didattico organizzativo e contiene i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati anagrafici del tirocinante;</li> <li>- i dati anagrafici dell'ente promotore e del soggetto ospitante;</li> <li>- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del percorso formativo, in termini di competenza che si intendono far acquisire;</li> <li>- gli accordi relativi agli orari di lavoro;</li> <li>- il nominativo del tutor didattico dell'ente promotore;</li> <li>- il nominativo del tutor aziendale;</li> <li>- l'indicazione dell'assicurazione INAIL e della responsabilità civile;</li> <li>- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;</li> <li>- la sede di svolgimento;</li> <li>- il settore aziendale di riferimento;</li> <li>- eventuali clausole connesse.</li> </ul> <p>Il progetto definitivo in triplice originale viene sottoscritto per presa visione ed accettazione dal tirocinante, da un rappresentante dell'ente promotore e dal tutor aziendale.</p> <p>Rimanda ad art. 7 del D.I. 25/03/98 n. 142 per la durata massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studenti che frequentano la scuola secondaria max 4 mesi</li> <li>- lavoratori inoccupati o disoccupati max 6 mesi</li> <li>- allievi di istituti professionali max 6 mesi</li> <li>- studenti di corsi post diploma/laurea (*) max 6 mesi</li> <li>- studenti universitari max 12 mesi</li> <li>- laureati max 12 mesi</li> <li>- studenti di dottorati di ricerca max 12 mesi</li> <li>- studenti di scuole di specializzazione max 12 mesi</li> <li>- persone svantaggiate max 12 mesi</li> <li>- portatori di handicap max 24 mesi</li> </ul> <p>(*) (anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi )</p> <p>La proroga di un tirocinio può avvenire solo se il periodo già svolto dal tirocinante presso il datore di lavoro ospitante è inferiore a quello massimo previsto per legge, e,</p>

	<p>ovviamente, fino a tale limite. Tale prolungamento, opportunamente motivato, può essere chiesto dal tirocinante o dal soggetto ospitante, all'Ente promotore, dal quale comunque, deve essere approvato. Ove la richiesta sia stata avanzata dal datore di lavoro ospitante, dovrà essere acquisito preventivamente l'assenso del tirocinante.</p> <p>Il percorso del tirocinio formativo può essere interrotto in qualsiasi momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante. E' opportuno, comunque, fornire una motivazione circa la decisione di interrompere sia alla controparte, sia al tutor dell'ente promotore.</p> <p>Il tutor didattico-organizzativo ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborare insieme con il tutor aziendale ed all'aspirante tirocinante il progetto individuale di tirocinio;</li> <li>- svolgere gli adempimenti burocratici connessi con la realizzazione del tirocinio (obblighi assicurativi, predisposizione delle convenzioni, comunicazione avvio e termine di attività all'INAIL...);</li> <li>- seguire lo svolgimento del tirocinio per risolvere possibili difficoltà relazionali sorte da parte del soggetto ospitante o del tirocinante;</li> <li>- verificare il conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto formativo;</li> <li>- collaborare con il tutor aziendale per il miglior esito dell'esperienza di tirocinio.</li> </ul> <p>Il tutor aziendale responsabile dell'inserimento del tirocinante, ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- discutere assieme al tutor didattico-organizzativo i progetti individuali di tirocinio;</li> <li>- accogliere, assistere operativamente il tirocinante nel processo di orientamento e formazione, ponendolo nelle condizioni di realizzare il programma formativo previsto;</li> <li>- collaborare alla valutazione dei risultati;</li> </ul>
<p>Obblighi dei promotori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;</li> <li>- garantire la presenza di un tutor quale responsabile didattico-organizzativo delle attività di tirocinio;</li> <li>- predisporre e stipulare la convenzione, un accordo scritto stipulato (su carta intestata dell'ente promotore) tra ente promotore ed azienda che fissa le condizioni, le regole e gli obblighi dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'intervento formativo in questione. In essa vengono precisati i dati identificativi dell'ente promotore e del soggetto ospitante, nonché gli impegni che dovranno essere assunti dal tirocinante, dal datore di lavoro ospitante, dal tutor aziendale, e dal tutor didattico-organizzativo. La firma di un rappresentante dell'ente promotore e dell'azienda ospitante rende valido l'accordo stipulato.</li> <li>- definire il progetto formativo;</li> <li>- trasmettere convenzione e progetto alla Regione Siciliana, all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio; alle rappresentanze sindacali aziendali o alle organizzazioni sindacali più rappresentative;</li> <li>- rilasciare, congiuntamente al datore di lavoro ospitante la dichiarazione delle competenze, a conclusione del tirocinio.</li> </ul>
<p>Obblighi dei soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nominare il tutor aziendale responsabile dell'inserimento del tirocinante,;</li> <li>- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria, favorendo</li> </ul>

ospitanti	<p>l'esperienza dello stesso nell'ambiente di lavoro con la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;</li> <li>- rilasciare, congiuntamente al soggetto promotore la dichiarazione delle competenze.</li> </ul>
Obblighi dei tirocinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgere le attività previste dal progetto formativo;</li> <li>- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;</li> <li>- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altri prodotti o notizie relativi al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;</li> <li>- rispettare i regolamenti aziendali;</li> <li>- rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.</li> </ul>
Rimborsi spese	<p>Il tirocinio formativo è a titolo gratuito.</p> <p>E' possibile comunque che il datore di lavoro, presso cui si svolge l'intervento, si assuma l'onere del rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dal tirocinante durante il periodo di tirocinio, debitamente documentate.</p> <p>In assenza di espressa disposizione ostativa, non si esclude l'erogazione al tirocinante, da parte dell'azienda ospitante, di una modesta somma di denaro</p>
Divieti	
Incentivi	<p>L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare i tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione.</p>

<b>Toscana</b>	
Fonti	DGR 339 del 2011 - Carta dei Tirocini e Stage di qualità Circolare del 29.11.2011
Definizione	Misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante. Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo.
Soggetti Promotori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centri per l'impiego,</li> <li>- Enti Bilaterali,</li> <li>- Associazioni sindacali e datoriali,</li> <li>- Soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai sensi della vigente normativa regionale,</li> <li>- Università</li> </ul>
Soggetti Ospitanti	<p>Qualunque soggetto pubblico o privato che ospita il tirocinante.</p> <p>Il numero di tirocini attivati deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione;</li> <li>- per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;</li> <li>- tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;</li> <li>- per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.</li> </ul>
Tirocinanti	
Progetto Tutor Durata	<p>Alla convenzione è allegato il progetto formativo.</p> <p>Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico – organizzative che ha altresì la funzione di raccordo tra l'ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l'attività di tirocinio (ed è responsabile dell'applicazione della convenzione).</p> <p>L'azienda ospitante per ogni tirocinante nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dalla convenzione.</p> <p>La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni svolte e del relativo progetto formativo e comunque non deve superare i sei mesi (non inferiore ad un mese per i profili più elementari) fatto salvo un periodo formativo fino a 12 per i profili più elevati. Tale durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99.</p>
Obblighi dei promotori	<p>Stipulare la convenzione con il soggetto ospitante</p> <p>Assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice,</p>

	<p>comprendendo anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.</p> <p>Comunicare l'attivazione del tirocinio, unitamente alla convenzione e al progetto formativo, al Centro per l'impiego e di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.</p>
Obblighi dei soggetti ospitanti	Stipulare la convenzione con il soggetto ospitante
Obblighi dei tirocinanti	
Rimborsi spese	La convenzione può prevedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di € 400,00 mensili.
Divieti	<p>L'impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.</p> <p>L'impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante e con chi abbia già avuto con essa un rapporto di lavoro.</p> <p>Non è possibile attivare uno stage per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;</li> <li>- sostituzione lavoratori a termine nei periodi di picco delle attività e sostituzione del personale in malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;</li> <li>- funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.</li> </ul>
Incentivi	<p>La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio tramite un contributo per l'assunzione.</p> <p>In altri casi paga tutta o in parte la borsa di studio.</p>

**Serena Facello**

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro

Adapt – CQIA

Università degli Studi di **Bergamo**

**Francesca Fazio**

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Adapt – CQIA

Università degli Studi di Bergamo